COMUNE DI SAN VINCENZO – COMUNE DI SASSETTA
Gestione associata C.O.S.A.P.

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Novembre 2016

Approvato con Delibera C.C. San Vincenzo n° ____ Del_____ e Delibera del C.C. di Sassetta n°____ del _____.

In vigore dal __/__/2016

~~rosso barrato = parti eliminate~~
blu = parti aggiunte

INDICE

Titolo I. Disposizioni amministrative

Capo I – Principi genererali

Art. 1	**Oggetto del regolamento**	pag.	**3**
Art. 2	**Definizione di suolo pubblico**	"	**3**
Art. 3	**Autorizzazione e concessione di occupazione**	"	**3**
Art. 4	**Occupazioni di urgenza**	"	**4**
Art. 5	**Domanda di occupazione**	"	**4**
Art. 6	**Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione**	"	**5**
Art. 7	**Durata della concessione**	"	**6**

Capo II - Prescrizioni Tecniche

Art. 8	**Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere**	pag.	**8**
Art. 9	**Rimozione dei materiali relativi a occupazioni abusive**	"	**8**
Art. 10	**Autorizzazione ai lavori**	"	**8**
Art. 11	**Occupazioni occasionali**	"	**8**
Art. 12	**Obblighi del concessionario**	"	**9**
Art. 13	**Decadenza della concessione o dell'autorizzazione**	"	**9**
Art. 14	**Revoca o modifica della concessione o dell'autorizzazione. Rinuncia**	"	**10**
Art. 15	**Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione**	"	**10**

Capo III – Tipologie di occupazione

Art. 16	**Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**	pag.	**12**
Art. 17	**Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.**	"	**12**
Art. 18	**Occupazioni con griglie ed intercapedini**	"	**12**
Art. 19	**Passi carrabili**	"	**12**
Art. 20	**Mestieri girovaghi ed artistici**	"	**13**
Art. 21	**Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie**	"	**13**
Art. 22	**Affissioni e pubblicità**	"	**14**
Art. 23	**Distributori di carburanti**	"	**14**
Art. 24	**Occupazioni per attività edilizie**	"	**14**
Art. 25	**Parcheggi di autovetture private**	"	**14**
Art. 26	**Parcheggi privati di autovetture a servizio di strutture ricettive**	"	**15**
Art. 27	**Parcheggi di autovetture ad uso pubblico**	"	**15**
Art. 28	**Concessioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio**	pag.	**15**

Capo IV – Concessioni per le attività produttive

Art. 29	**Definizione delle zone di intervento**	"	**17**
Art. 30	**Chioschi o gazebo a servizio di pubblici esercizi all'interno dell'Ambito A**	"	**18**
Art. 31	**Strutture esterne, ed altre occupazioni di suolo pubblico dell'Ambito A**	"	**19**
Art. 32	**Chioschi o gazebo a servizio di pubblici esercizi all'interno degli Ambiti B e C**	"	**20**

Art. 33 **Strutture esterne, ed altre occupazioni di suolo pubblico all'interno degli Ambiti B e C** " **21**
Art. 34 **Occupazione di spazi ed aree per lo svolgimento di attività economicamente rilevanti, aperte al pubblico, con realizzazione di manufatti da cedere in proprietà all'amministrazione comunale al termine della concessione** " **22**
Art. 35 **Mercatini stagionali ed occasionali** " **24**

Titolo II – Canone di concessione o autorizzazione

Capo I – Principi generali

Art. 36 **Istituzione del canone** " **26**
Art. 37 **Criteri di imposizione** " **26**
Art. 38 **Strutturazione del canone** " **26**
Art. 39 **Versamento del canone** " **27**
Art. 40 **Riduzioni** " **28**
Art. 41 **Esenzioni** " **28**
Art. 42 **Occupazioni abusive - Sanzioni** " **31**
Art. 43 **Diritto di interpello** " **31**

NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 **Istituzione del canone** " **33**
Art. 45 **Criteri di imposizione** " **33**
Art. 46 **Strutturazione del canone** " **33**

Capo II – Determinazione delle tariffe del canone

Art. 47 **Istituzione del canone** " **34**
Art. 48 **Criteri di imposizione** " **34**
Art. 49 **Strutturazione del canone** " **34**

Capo III – Prescrizioni finali

Art. 50 **Norma di rinvio** " **35**
Art. 51 **Norma Transitoria** " **35**
Art. 52 **Entrata in vigore** " **35**

ALLEGATI:

Allegato "A": Individuazione delle aree comprese nelle varie Categorie pag. **36**
Allegato "B": ***OCCUPAZIONI PERMANENTI - Tabella determinazione Tariffe San Vincenzo*** pag. **37**
Allegato "E": Stralcio cartografico Comune di San Vincenzo pag. **42**
Allegato "F": Tipologia architettonica Gazebo Zona A – San Vincenzo pag. **43**

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

Titolo I. Disposizioni amministrative

Capo I. Principi generali

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico, nonche' di aree private soggette a servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di legge e l'applicazione del relativo canone nei Comuni di San Vincenzo e di Sassetta, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché, per quanto riguarda il Comune di San Vincenzo, dal "masterplan" per la riqualificazione delle aree pubbliche del centro urbano di San Vincenzo previsto dal vigente Piano Strutturale.

Art. 2. Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni associati, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico.

Art. 3. Autorizzazione e concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio associato dei due Comuni, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal c. 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione, o con e-mail certificata.

2. È facoltà del Comune, tramite apposito atto della Giunta Comunale, vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

3. Sono soggette al rilascio della concessione anche le occupazioni realizzate su tratti delle strade provinciali n.18/a e n.18/b denominate "dei Quattro Comuni" e "del Lodano" che attraversano il centro abitato del Comune di Sassetta così come delimitato con deliberazione della Giunta comunale n.l10 del 23 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Codice della Strada -D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, previo nulla-osta dell'ente proprietariO della strada. Per questa casistica l'ufficio comunale competente, ottenuto il nulla-osta dell'ufficio provinciale preposto, e previa l'acquisizione del parere di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale e, se ritenuto necessario, del Servizio di Polizia Municipale rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico provinciale entro

trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee riguardanti cantieri edili, entro dieci giorni dalla medesima.

4. Il nulla-osta dell'ufficio provinciale richiamato al comma precedente potrà essere richiesto sia dall'interessato richiedente prima della presentazione dell'istanza al protocollo generale del Comune, ed allegato In copia alla richiesta stessa, sia dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui la richiesta del nulla-osta avvenga d'ufficio la stessa sospenderà il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo riportato al precedente comma 2. Comunque la mancata presentazione del nulla-osta provinciale potrà essere causa ostativa al rilascio della concessione.

Art. 4. Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all' Ufficio C.O.S.A.P associato dei due Comuni Tel. 0565707233, oppure, fuori dall'orario di apertura degli uffici comunali, al Responsabile di turno della Protezione Civile contattabile al n° 3465038781, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5. Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda all'Ufficio COSAP associato dei due Comuni. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata tramite il protocollo generale o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. La richiesta di concessione di suolo pubblico, se non autonoma ma collegata ad altri procedimenti, deve essere fatta contestualmente ad altri tipi di domande, quali la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività commerciale, ricettiva o produttiva in generale la richiesta autorizzazione di pubblica sicurezza, ecc. ed ogni altro procedimento di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) o pratiche edilizie quali C.I.L.A, S.C.I.A. o richiesta di Permesso di Costruire di competnza dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.). In tali casi la richiesta di occupazione di suolo pubblico, dovrà essere allegata alla istanza principale e presentata, conformemente alla stessa, in forma digitale tramite P.E.C. Sarà l'ufficio che ha ricevuto la richiesta ad attivarsi per ottenere la concessione di suolo pubblico dall'ufficio C.O.S.A.P., che provvederà ad istruirla e a trasmetterla all'ufficio richiedente dopo aver provveduto ad accertarsi dell'avvenuto pagamento se dovuto anticipatamente o a trasmettere i dati all'Ufficio Entrate Associato negli altri casi, e rilasciarla contestualmente all'altro atto.

2. La domanda deve contenere:
- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;

- l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata di planimetria scala minima 1/100 e di altra eventuale documentazione tecnica e fotografica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari, dall'ufficio istruttore ai fini dell'esame della domanda.

Qualora la domanda contempli la contestuale realizzazione di chioschi, gazebo fissi , edicole e strutture di pubblici esercizi ed attività commerciale o esecuzione di lavori connessi con un Passo carrabile obbligatorio, dovrà essere allegata alla domanda di Permesso di Costruire, S.C.I.A. o C.I.L.A. a seconda di quanto stabilito dalla normativa vigente e corredata di tutti allegati gli elaborati tecnici previsti dal vigente Regolamento Edilizio.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Per il rilascio di concessioni o autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico gli uffici competenti sono i seguenti:

   1. Ufficio Associato COSAP dei Comuni di San Vincenzo e Sassetta <u>per tutte le concessioni di suolo pubblico, permanenti o temporanee ad esclusione di quelle di cui al successivo punto 2.</u>

   2. Ufficio Associato S.U.A.P. dei Comuni di San Vincenzo e Sassetta <u>per le concessioni di cui ai successivi Artt. 20, 23, 27, e 28 commi 3 – 4 e 6.</u>

2. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.

3. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e, per quanto riguarda le concessioni temporanee, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi i casi i cui è richiesta l'occupazione della carreggiata di strade aperte al traffico, per la quale è richiesto il parere della polizia municipale.

4. Ove la domanda risulti incompleta o carente negli elementi essenziali, il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a documentare la richiesta. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dagli interessati nel termine di

10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. In caso contrario, la domanda viene archiviata senza dar seguito al procedimento. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo.

5. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

6. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata con le seguenti condizioni:
- a termine, fatta salva la durata massima di anni 20;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere od ai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dai competenti uffici comunali;
- con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

8. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la riammissione in pristino del suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale nell'atto di concessione.

9. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

10. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.
In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

11. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. L'amministrazione, con espresso atto della Giunta Comunale o Provvedimento del Sindaco, può, infatti ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale.

Art. 7. Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità

completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area. Sono altresì temporanee le concessioni rilasciate per l'esecuzione di lavori edili che, ancorché superiori ad un anno , rientrano nei limiti di validità del titolo abilitativi a costruire.

Capo II. Prescrizioni tecniche

Art. 8. Occupazione con materiali connessi all'esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico, per un periodo superiore alle 24 ore, con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, inerti o materiali edili in genere, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 9. Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10. Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione dei suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11. Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree anche semoventi, scale a mano, deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc. (metri cubi), utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera per manutenzioni del verde, interventi di scarico e carico di materiali edili e/ di materiali provenienti da demolizioni compresa la presenza di automezzi e mezzi d'opera di qualsiasi genere, spurgo e stasamento di fognature ed aspirazione di liquidi e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 12 ore ai sensi dell'art. 35 comma 1 Lettera h del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione via mail, almeno 24 ore prima, all'ufficio Cosap e, per conoscenza, al Comando della Polizia Municipale.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, in modo ripetitivo, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Quanto stabilito dai precedenti commi non esonera l'interessato dal rispetto dei divieti di accesso e, se necessaria, dalla richiesta di autorizzazione ad accedere al centro urbano con mezzi pesanti, da rilasciarsi da parte del Comando di Polizia Municipale.

3. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico regolamentate dal presente regolamento le occupazioni anche con mezzi d'opera , attrezzature temporanee ed impianti finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, a prescindere dal soggetto promotore, quali, feste e manifestazioni patrocinate dal Comune, spettacoli pirotecnici, luminarie natalizie, feste di quartiere ecc. Tale interesse pubblico dovrà essere confermato con apposito atto della Giunta Comunale

Art. 12. Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non in caso di volturazione del titolo abilitativo che ha generato la richiesta di occupazione. .

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Nelle strutture previste dal presente articolo è vietato l'utilizzo dell'area per depositi, magazzini , locali di lavorazioni , cucine, uffici e servizi anche nei momenti di chiusura dell'attività stessa.

5. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio tecnico il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In caso di richiesta di occupazione suolo pubblico relativa ad istituzione di cantieri edili di qualsiasi tipo deve essere presentata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria, a garanzia del ripristino integrale dello stato dei luoghi. L'importo della cauzione sarà stabilito dall'ufficio tecnico in virtù della superficie da occupare con un minimo di €. 500,00 (cinquecento).

6. E' obbligo tassativo che le strutture oggetto di concessione, comprese le eventuali chiusure perimetrali, se presenti, **non impediscano, in nessun modo, anche con sistemi facilmente smontabili opportunamente predisposti e puntualmente comunicati, il libero accesso 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione, ai sottoservizi (acquedotto, fognature, rete elettrica e telefonica, metanodotto, pubblica illuminazione, ecc.) presenti** nel tratto di suolo pubblico interessato. In caso di necessità di intervento d'urgenza, anche in presenza di clienti, addetti e/o persone a qualunque titolo, il concessionario è obbligato a far sgombrare l'area interessata **entro 30 minuti** dalla richiesta, effettuata, anche verbalmente, da personale del Comune, delle aziende erogatrici di servizi, dai Vigili del Fuoco o dalle forze dell'ordine. **L'inottemperanza alla suddetta disposizione comporta l'immediata revoca della concessione di suolo pubblico.**

7. **In ogni caso è fatto obbligo al concessionario, nel caso di strutture completamente chiudibili, di fornire all'Amministrazione Comunale copia delle chiavi di accesso alle stesse.**

Art. 13. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
- le reiterate **(tre)** violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- l'uso improprio dei diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed iregolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso \dioccupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.
- L'affitto, sub concessione, affidamento a qualsiasi titolo a terzi della concessione rilasciata, e la sua utilizzazione, anche provvisoria, da parte di soggetti diversi dal concessionario.

2. L'accertata esistenza di morosità del concessionario nei confronti del Comune di San Vincenzo o del Comune di Sassetta per debiti del richiedente nei confronti del Comune divenuti definitivi di carattere tributario ed extra tributario sorti durante la vigenza della concessione o autorizzazione.

Art. 14. Revoca o modifica della concessione o dell'autorizzazione. Rinuncia.

1. Tutte le concessioni o autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili o modificabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca o la modifica non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. La revoca o modifica, debitamente motivata, deve essere notificata, fatti i salvi i casi di forza maggiore, con almeno 60 giorni di preavviso . Nel caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione, per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente nei modi e termini individuati dal presente Regolamento

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 15. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le concessioni a carattere permanente, di durata pluriennale o di durata annuale, che siano riferibili ad una area asservibile esclusivamente ad una specifica attività commerciale e che non riguardino aree ove potrebbe manifestarsi l'interesse di assegnarle con apposito bando pubblico, si intendono tacitamente rinnovate se, entro 90 (novanta) giorni, per quelle pluriennali, ed entro 30 (trenta) giorni, per quelle annuali, dalla scadenza ciascuna delle parti non comunica la disdetta o il diniego di rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

5. In ogni modo non è possibile accordare più di tre proroghe con durata complessiva comunque non superiore alla domanda della concessione originaria.

6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione

Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17. Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19. Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.lgs. 30.04.1992,n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

3. Nel caso in cui i passi carrabili, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, **segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78**.

Il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

4. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. L'Ufficio C.O.S.A.P., su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. In tale caso la concessione è subordinata al pagamento della tariffa di concessione prevista, determinata con la tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

6. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

7. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Art. 20. Mestieri girovaghi ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21. Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale informativo, vendita di biglietti di lotterie e simili, organizzate da associazioni di volontariato senza scopo di lucro, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone dovuto e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22. Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio al vigente Regolamento di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,

3. Nel caso di impianti pubblicitari adibiti a servizi pubblici (arredo urbano) ceduti o da cedere in proprietà al Comune si applica l'esenzione prevista.

Art. 23. Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti il relativo canone comprende sia il suolo che sottosuolo.

Art. 24. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza al sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 25. Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di San Vincenzo a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio individuati in base alla normativa vigente.

3. Con apposito atto di indirizzo del Consiglio Comunale, al fine di sostenerne l'attività, può essere previsto l'affidamento della gestione dei parcheggi a cooperative sociali e/o associazioni locali senza scopo di lucro.

4. In tal caso le modalità di pagamento del canone ed il relativo importo saranno definiti nel citato atto di indirizzo.

Art 26. Parcheggi privati di autovetture a servizio di strutture ricettive.

1.Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico riguardanti parcheggi esistenti dati in concessione a strutture ricettive, le stese debbono rispettare i seguenti parametri:

N° massimo di posti auto concessi : 5 (cinque)

Possibilità di richiedere la concessione sia annuale che semestrale.

Applicazione delle tariffe:

Concessione annuale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 10 a posto auto per ciascun anno solare;

Concessione semestrale = tariffa della zona di appartenenza applicata sulla superficie convenzionale di mq. 6 a posto auto per i sei mesi di durata della concessione.

3. La concessione di suolo pubblico deve essere rilasciata dall'ufficio Cosap e non deve essere superiore a 5 (cinque) anni eventualmente rinnovabile. La concessione decade con la cessazione dell'attività turistico-ricettiva.

4. Per determinate situazioni, qualora la concessione di posti auto, sia necessaria all'assolvimento dei parcheggi pertinenziali della struttura ricettiva, previo specifica Deliberazione della Giunta Comunale potranno essere rilasciate concessioni di superfici maggiori, giustificate dalla dimensione della struttura ricettiva e, con lo stesso atto la G.C. determinerà anche la percentuale della tariffa da applicare in relazione alla zona di appartenenza, alle caratteristiche fisiche dell'area richiesta ed alla valutazione della importanza della limitazione apportata all'uso pubblico indifferenziato della stessa.

5. L'A.C. si riserva la possibilità di revocare, per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento tali concessioni senza che da parte del concessionario possano essere richiesti indennizzi di sorta.

Art. 27. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)

Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 28. Concessioni temporanee di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, piante o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dei Comune.

2. **Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.**
Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è disciplinata dalle vigenti norme igienico-sanitarie.

3. **Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.**
Si applicano al commercio su aree pubbliche, sia per i mercati e le manifestazioni fieristiche, il commercio su posteggi fuori mercato, il commercio su aree demaniali marittime, le disposizioni vigenti in materia ed il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

4. **Commercio itinerante.**
Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.
Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti, i mercatini dell'antiquariato, i mercatini estivi ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative ed il vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa oltre che al presente Regolamento si rinvia dal "masterplan" per la riqualificazione delle aree pubbliche del centro urbano di San Vincenzo previsto dal vigente Piano Strutturale. Tali concessioni dovranno rientrare tassativamente nelle seguenti superfici massime articolate per le varie Zone di cui al successivo art. 29:

Zona A all'interno dell'Area Pedonale Urbana	=	mq. 75
Zona A fuori dall'Area pedonale Urbana	=	mq. 100
Zona B	=	mq. 50
Zona C	=	mq. 50

6. **Spettacolo viaggiante**.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Le concessioni ed autorizzazioni temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

8. È in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

10. Dimensioni e distanze delle occupazioni. L'occupazione di suolo pubblico con espositori di merci, tavoli o simili, effettuata sui marciapiedi, dovrà lasciare un passaggio libero di almeno 1,50 metri e dovrà mantenere una distanza minima di 0,50 metri dal cordolo di delimitazione della sede stradale, ai sensi del codice della strada.

7. Tipologie particolari

Eventuali concessioni di occupazione di suolo pubblico, con realizzazione di strutture quali Gazebo o Chioschi di qualsiasi genere, che insistono anche su proprietà privata, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento ed in caso di domanda di nuova istallazione o di rinnovo di quelle esistenti, i termini della concessione, le eventuali prescrizioni e condizioni, la durata, le tipologie delle strutture previste, dovranno essere definiti con apposito atto della Giunta Comunale.

In conseguenza di esso il richiedente potrà presentare istanza di titolo abilitativo secondo la normativa vigente.

Il canone applicato per la porzione di suolo pubblico utilizzato sarà quello per la zona e la tipologia di riferimento.

Capo IV. Concessioni per le attività produttive

Art. 29. Definizione delle zone di intervento

1. In ottemperanza a quanto stabilito dagli Artt. 69 e 37 del vigente Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo, il presente articolo regolamenta le concessioni di suolo pubblico per la realizzazione da parte di privati di chioschi per attività commerciali, edicole, spazi chiusi connessi a pubblici esercizi.
2. A tale scopo il territorio comunale **del Comune di San Vincenzo**, anche ai fini dell'applicazione della tariffa del canone, è suddiviso nelle sottoelencate zone:
- **Zona A = Categoria 1^**– Area **comprendente l'area pedonale urbana APU** comprendente la Via V. Emanuele II° - tratto dalla Piazza Umberto i° alla Via Trento escluse, **ed inoltre** il tratto Nord di Via V. Emanuele II° sino alla via Capraia esclusa, le vie/vicoli/piazze: G.Marconi – a Sud di Via Capraia, Della Torre, della Fonte, G. Garibaldi, Unità d'Italia, Della Vittoria, Unicef, B. Alliata, Umberto 1°, Don Ivon Martelli, Della Guardia Costiera, S. Galoppini, Gorgona, Alle Barche, Pfarrkircken, Saint Maximin, dei Formisano, Piazza Vittorio Veneto, Via Trento, Via Trieste, Via dell'Asilo e via della Stazione .
- **Zona B = Categoria 2^**- Costituita dalla porzione del Sottosistema Insediativo della Città Consolidata ICS, a valle della Ferrovia Pisa Roma, non ricompresa nell'ambito A e dal Sottosistema Insediativo della Città sul Mare ICM
- **Zona C = Categoria 3^**- Costituita dalla restante parte del Territorio Comunale.

Il tutto è meglio specificato nell' **Allegato "A"**
3. Ai soli fini della graduazione del canone il territorio comunale **del Comune di Sassetta** è suddiviso in due zone con due categorie per l'applicazione della tariffa:
Zona A = Categoria 1^, comprende le aree di circolazione stradale seguenti, così come individuate nello stradario dell'anagrafe con la definizione di vie e piazze:
-Via Borgo di mezzo;
-Via Buia;
-Via del Borghetto;
-Via del Borgo;
-Via della Chiesa;
-Via delle Conce;
-Via di Castagneto;
-Via G.Marconi;
-Via Mozza;
-Via Roma;
-Piazza della Chiesa ;
-Piazza del Plebiscito;
Zona B = Categoria 2 ^ , comprende le aree di circolazione stradale seguenti , così come individuate nello stradario dell'anagrafe con la definizione di vie e piazze:
-Via Campagna nord;
-Via Campagna sud ;
-Via del Poggetto;
-Via del Poggio;
-Via Fornaci;' -Via San Sebastiano;
-qualsiasi altra area di circolazione non elencata nella zona A.

Nelle aree delimitate nello stralcio cartografico **Allegato "D"** individuate in Piazza del Plebiscito e in Via di Castagneto (piazza nuova), nel Comune di Sassetta, sono ammesse

unicamente occupazioni temporanee per una durata non superiore a sette mesi, L'occupazione temporanea potrà avvenire esclusivamente, nel periodo da aprile ad ottobre compresi. Le zone delimitate nello stralcio cartografico richiamato ed allegato, dovranno essere indivisibili quindi non potranno essere frazionate fra più concessioni di suolo pubblico contemporaneamente.

Art. 30. Chioschi o gazebo a servizio di pubblici esercizi all'interno dell'Ambito A

1. Nell'Ambito A è consentita la realizzazione di chioschi o gazebo a chiusura degli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi conformemente al "masterplan" per la riqualificazione delle aree pubbliche del centro urbano di San Vincenzo previsto dal vigente Piano Strutturale.

2. Tali strutture dovranno essere posizionate ai lati della strada, immediatamente adiacenti alla facciata degli immobili ed **avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio, salvo specifiche autorizzazioni delle altre proprietà interessate,** ed una **profondità massima di ml. 3,00 per le strutture realizzate all'interno dell'A.P.U. e pari ad 1/2 della larghezza complessiva della strada detratti ml. 3,50 di corsia centrale di transito, per quelli nelle strade esterne all'A.P.U.**.

3. In ogni caso le strutture all'interno dell'A.P.U. non potranno superare l'allineamento, dei punti più vicini ai fronti degli edifici, dei basamenti dei lampioni della pubblica illuminazione.

4. L'altezza massima è stabilita in ml. 3,50, nel caso sia presente la cornice marcapiano sulla facciata dell'edifcio, tutta la struttura non potrà superare il limite inferiore della stessa. La struttura dovrà comunque essere superiore alle cornici delle aperture presenti nell'edificio.

5. Le strutture dovranno avere forma regolare, quadrata o rettangolare e nel caso di pubblici esercizi posizionati all'inizio o alla fine dell'area pedonale o in angolo con le strade intermedie i gazebo dovranno terminare con un lato a 45°.

6. Nel caso di due strutture contigue a distanza inferiore a ml. 5,00, le stesse dovranno, di norma, essere perfettamente allineate.

7. Tali strutture potranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici, quali tasselli ad espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano e senza che la struttura di chiusura dello spazio pubblico crei, in alcun modo, intralcio al transito pedonale e veicolare; sui marciapiedi dovrà essere lasciato un passaggio minimo di ml. 1,50, fermo restando il rispetto della legge 13/89.

8. Fermo restando le misure massime indicate al precedente comma 2, qualora il perimetro della struttura interferisse con chiusini di ispezione dei sottoservizi, la stessa dovrà essere arretrata sino a lasciare il chiusino completamente libero salva l'applicazione di quanto disposto dal comma 6 del precedente Art. 12.

9. I Chioschi o Gazebo dovranno essere realizzati con struttura in alluminio elettroverniciato o acciaio verniciato color crema RAL 1013 con colonne di sostegno

della copertura opportunamente distanziate **minimo ml. 3,00 (ad eccezione dei lati con profondità interiore e dei lati a 45° ove previsti)** aventi dimensioni massime di **cm. 15 x15** .

10. La struttura della tetto dovrà essere costituita da **una fascia perimetrale, in alluminio elettroverniciato color crema RAL 1013, di altezza non inferiore ai cm. 40** idonea a nascondere i travi ed il manto di copertura. Lo stesso potrà essere sia fisso che retrattile, in policarbonato, termoparete in alluminio con coibentazione interna o in telo di PVC. **É vietato l'aggetto della copertura** che pertanto dovrà essere a filo degli elementi di sostegno verticali. Gli scarichi delle acque piovane, dovranno esse inseriti nelle colonne di sostegno e non essere visibili.

11. Il perimetro esterno della struttura dovrà essere chiusa, con finestrature costituite da **lastre in vetro apribili a libro o scorrevoli, prive di telaio di supporto, a tutta altezza** ed integrate da un parapetto di altezza non inferiore a cm. 100 idonee ad impedire il passaggio delle persone.

12. Tutti i vetri dovranno essere temperati, antisfondamento e dotati di idonea certificazione.

13. È vietata la realizzazione di pedane interne o pavimentazioni di qualsiasi tipo nelle zone one la pavimentazione esterna abbia una pendenza inferiore al 1.5%. negli altri casi, la pedana interna, dovrà essere rifinita nelle parti perimetrali con pannello in alluminio dello stesso colore della struttura..

14. Lungo le chiusure perimetrali possono essere previste una o più porte di accesso con ante costituite da unica lastra in vetro e comprensive di relativi montanti di supporto in acciaio satinato. In caso di prescrizioni ASL, normative o impossibilità costruttive la chiusura principale potrà essere a doppia lastra.

15. Al fine di garantire la massima trasparenza e la visibilità dei negozi vicini, **è vietata l'istallazione di qualsivoglia tipo di tendaggio sia esterno che interno o quant'altro impedisca la massima trasparenza delle strutture.**

16. Gli interventi dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite e della tipologia architettonica e costruttiva stabilita dal "masterplan" per la riqualificazione delle aree pubbliche del centro urbano di San Vincenzo, previa presentazione di richiesta di titolo abilitativo in conformità alle vigenti norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia e di tutela paesaggistica e del rilascio contestuale della concessione in conformità a quanto stabilito dal precedente Art. 5.

17. Tali strutture potranno essere completamente chiuse solamente nel rispetto dei prescritti requisiti igienico sanitari e di rapporto di areazione ed illuminazione. In tal senso potranno essere accettate deroghe, al presente regolamento, conseguenti a prescrizioni A.S.L.

18. La concessione ha durata massima di anni 12 La modifica, anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione.

19. La concessione decade con la chiusura o modifica della tipologia merceologica dell'attività cui è legata.

20. Il canone dovuto è quello di cui alla tariffa per la zona di competenza.

21. La concessione di suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto.

Art. 31. Strutture esterne, ed altre occupazioni di suolo pubblico dell'Ambito A

1. Nell'Ambito A è inoltre consentita l'occupazione di suolo pubblico con la realizzazione di strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi, con le stesse caratteristiche dimensionali e costruttive e procedurali di cui al precedente Art. 30, ma prive della chiusura perimetrale in vetro.in tale caso **dovrà essere delimitato da un parapetto di altezza non superiore a cm.** ~~90~~ 100, realizzato esclusivamente con struttura metallica tubolare in acciaio satinato, di diametro non superiore a cm. 6 con idonei supporti e traversi, lineari e di forma geometrica idonei allo stile architettonico del gazebo.
2. In tali casi, nel periodo di chiusura dell'esercizio, di durata superiore a giorni 15 (quindici) la struttura dovrà essere completamente libera da attrezzature e mobili, compresa la balaustra perimetrale, che quindi dovrà essere opportunamente predisposta per una facile rimozione, e l'area dovrà essere fruibile dal pubblico.
3. È consentito altresì la concessione di suolo pubblico a favore di attività commerciali per l'esposizione di merce rimossa a chiusura dell'esercizio. Tali concessioni non potranno superare la misura complessiva di mq. 20 e non potranno avere una profondità maggiore di quella prevista per i gazebo di cui al precedente Art. 30.
4. La merce potrà essere esposta esclusivamente in contenitori o espositori mobili che dovranno essere rimossi obbligatoriamente alla chiusura dell'esercizio. Fanno eccezione i distributori automatici di prodotti, le attrezzature di sale giochi per bambini, le bacheche affisse al muro di profondità massima di cm. 30
5. Tali strutture potranno essere dotate, esclusivamente sui lati perpendicolari alle facciate, di chiusure non fisse, trasparenti ed avvolgibili in poliestere laminato. Dette chiusure potranno essere utilizzate esclusivamente in caso di maltempo e dovranno pertanto essere di norma completamente aperte.

Art. 32. Chioschi o gazebo a servizio di pubblici esercizi all'interno degli Ambiti B e C

Nei restanti Ambiti B e C è consentita la realizzazione strutture a chiusura degli spazi pubblici adiacenti ai bar, gelaterie, pasticcerie, pizzerie e ristoranti

Tali strutture potranno essere realizzate esclusivamente con strutture amovibili, senza opere di fondazione quali platee, plinti ecc. , fissate con sistemi semplici,quali tasselli ad espansione o tira fondi, alle pavimentazioni esistenti che non debbono subire danneggiamenti o modifiche, senza inglobare totalmente all'interno nessun elemento di arredo urbano e senza che la struttura di chiusura dello spazio pubblico crei, in alcun modo, intralcio al transito pedonale e veicolare; sui marciapiedi dovrà essere lasciato un passaggio minimo di ml. 1,50, fermo restando il rispetto della legge 13/89.

Le strutture non potranno essere superare i 25 mq. complessivi di SUL, dovranno essere adiacenti all'edificio ove insiste l'attività commerciale, le strutture potranno avere la stessa larghezza della facciata del pubblico esercizio ed una profondità massima di ml. **3,50.**

Le strutture dovranno rispettare i requisiti architettonici del "masterplan" per la riqualificazione delle aree pubbliche del centro urbano di San Vincenzo.

Tali strutture potranno essere completamente chiuse solamente nel rispetto dei prescritti requisiti igienico sanitari e di rapporto di areazione ed illuminazione.

L'esecuzione dei lavori che interessano strutture pubbliche è soggetta a presentazione di cauzione o polizza fidejussoria di importo minimo di €. 1.000,00 (mille) che verrà svincolata al termine dei lavori a seguito di constatazione dei regolari ripristini e rispetto delle prescrizioni.

Il progetto sarà sottoposto a parere vincolante della Giunta Comunale che si avvarrà dei pareri non vincolanti espressi dagli uffici Attività produttive, Edilizia privata, Polizia municipale, Ambiente. Acquisito il parere della Giunta Comunale potrà essere presentata richiesta di titolo abilitativo in conformità alle vigenti norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia e di tutela paesaggistica.

La concessione ha durata massima di anni 10 ed alla scadenza si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo salvo che non venga presentata disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

La modifica , anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione.

La concessione decade con la chiusura o modifica della tipologia merceologica dell'attività cui è legata.

Il canone dovuto è quello di cui alla tariffa n° 3 per la zona di competenza.

La concessione di suolo pubblico stabilirà altresì eventuali obblighi e condizioni particolari che l'Amministrazione Comunale intenderà porre a carico del concessionario, senza che lo stesso possa pretendere diminuzioni del canone dovuto.

Art. 33. Strutture esterne, ed altre occupazioni di suolo pubblico all'interno degli Ambiti B e C.

Per strutture esterne si intendono gli insiemi degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio annesso ad un'attività commerciale oppure destinato specificamnente a svolgervi una attività commerciale. Sono compresi in tale definizione:

Le Edicole per la rivendita di giornali,
Chioschi per lo svolgimento di attività commerciali con o senza la somministrazione di alimenti o bevande;
Spazi esterni ad attività commerciali per l'esposizione di merci;
Spazi esterni a pubblici esercizi attrezzati con pedane e recinzioni per il posizionamento di tavoli o sedie, non rientranti in quelli di cui al precente articolo 32

La concessione ha durata massima di anni 10 salvo che non venga presentata disdetta almeno tre mesi prima.

La modifica, anche parziale, della struttura rispetto al progetto approvato comporta la revoca della concessione.

La concessione decade con la chiusura o modifica della tipologia merceologica dell'attività cui è legata.

Nelle strutture previste dal presente articolo è vietato l'utilizzo dell'area per depositi, magazzini , locali di lavorazioni , cucine, uffici e servizi anche nei momenti di chiusura dell'attività stessa.

Le strutture esterne e le pedane dovranno essere di norma adiacenti all'edificio ove insiste l'attività commerciale e potranno avere la stessa larghezza massima della proiezione sulla facciata della larghezza dell'attività commerciale ed una profondità massima di ml. 3,00 dal filo del fabbricato.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. La distanza dai passi carrabili non deve essere inferiore a metri 2.

L'esecuzione dei lavori che interessano strutture pubbliche è soggetta a presentazione di cauzione o polizza fidejussoria di importo minimo di €. 1.000,00 (mille) che verrà svincolata al termine dei lavori a seguito di constatazione dei regolari ripristini e rispetto delle prescrizioni.

Il progetto sarà sottoposto a parere vincolante della Giunta Comunale che si avvarrà dei pareri non vincolanti espressi dagli uffici Attività produttive, Edilizia privata, Polizia municipale, Ambiente. Acquisito il parere della Giunta Comunale potrà essere presentata richiesta di titolo abilitativo in conformità alle vigenti norme nazionali, regionali e comunali in materia di edilizia e di tutela paesaggistica.

Nel caso in cui avvenga il trasferimento della titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante, nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà comunicare all'ufficio Cosap la variazione di titolarità assumendosi gli obblighi contratti col provvedimento di concessione rilasciato.

Nel caso di trasferimento temporaneo della titolarità dell'azienda, il soggetto titolare della concessione/ autorizzazione può indicare, mediante comunicazione scritta, come soggetto obbligato al pagamento il soggetto subentrante, rimanendo comunque obbligato in solido al pagamento del canone stesso.

Art. 34 Occupazione di spazi ed aree per lo svolgimento di attività economicamente rilevanti, aperte al pubblico, con realizzazione di manufatti da cedere in proprietà all'amministrazione comunale al termine della concessione.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche preordinate allo svolgimento di attività economicamente rilevanti, aperte al pubblico , che preveda la realizzazione di manufatti da cedere alla scadenza della concessione in proprietà all'amministrazione comunale, da definirsi con specifico atto della Giunta Comunale di approvazione del Progetto di opera pubblica, che, ai sensi della normativa vigente, costituisce titolo abilitativo alla esecuzione dell'intervento, è soggetta, anche in deroga alle norme di cui al presente regolamento, alle seguenti prescrizioni:

2. Determinazione del canone. Il canone è costituito dall'importo risultante dalla differenza tra il canone come determinato ai sensi del presente regolamento e l'importo degli oneri per spese gestionale e di ammortamento del costo dei manufatti rapportati alla durata della concessione. Ai fini della quantificazione del costo dei manufatti che saranno realizzati, il richiedente deve allegare alla domanda di concessione apposita perizia sul costo di realizzazione degli stessi e sui costi di gestione e manutenzione dei manufatti stessi e dell'area. La perizia è soggetta, entro dieci giorni dalla presentazione, a verifica di

congruità da parte del competente ufficio tecnico comunale il quale potrà proporre integrazione e correttivi da valutarsi e determinarsi entro i successivi cinque giorni in contraddittorio con il richiedente. Nella perizia non potranno essere considerati oneri di progettazione ed istruzione pratiche né oneri di urbanizzazione se ed in quanto dovuti.

3. Al canone, come calcolato ai sensi del vigente regolamento, è aggiunta una quota fissa annuale, di volta in volta deliberata dalla Giunta Comunale in fase di approvazione del Bando di aggiudicazione con un importo minimo di €. 1.000,00 (mille)sulla base delle superfici occupate, del tipo di attività con o senza scopo di lucro e dell'ubicazione della struttura.

4. E' facoltà dell'Amministrazione, qualora sia previsto fra le modalità di occupazione dell'area che una parte della stessa sia liberamente (senza alcun tipo di pagamento) fruibile dal pubblico, di optare per la gestione diretta delle relative opere di manutenzione .In tal caso il costo previsto in perizia per queste attività viene conglobato nel canone.

5. Aggiornamento del canone. Il canone così come determinato all'atto della stipula della convenzione sarà aggiornato annualmente avendo riguardo alle variazioni del canone "ordinario" ed applicando in misura percentuale tali variazioni al solo costo per spese di gestione e manutenzione previste nella perizia ,escluso quindi le spese di ammortamento per realizzazione manufatti che rimarranno fisse.

6. Durata della concessione. La durata della concessione non potrà essere inferiore ai cinque anni e superiore ai venti anni. Qualora l'ammortamento delle opere comporta un azzeramento del canone dovrà comunque essere corrisposta una somma di€. 260,00 annue.

7. Decorrenza dell'occupazione e del pagamento del canone. L'occupazione ,come il pagamento del canone , decorrerà dalla data di rilascio degli atti abilitativi per la realizzazione dei manufatti e/o opere .

8. Forma della concessione. La concessione dovrà essere rilasciata e regolata in forma di convenzione da approvare da parte dell'organo competente sulla base dei requisiti minimi essenziali:

- Oggetto e finalità della convenzione. Devono essere specificati ,con allegazione di planimetria gli esatti confini dell'area oggetto di concessione e le finalità per cui viene richiesta e concessa l'occupazione.
- Destinazione dell'area. Dovrà essere specificato che l'utilizzazione prevista è conforme alla destinazione pubblica dell'area e che ne viene assicurata la fruibilità al pubblico, in tutto o in parte soggetta a pagamento.
- Durata della concessione . Dovrà essere indicata la durata della concessione con specificazione che l'occupazione e gli oneri relativi cominceranno a decorrere dalla data di rilascio dei titolo autorizzativi per la realizzazione delle opere richieste ed assentite. Prevista la prelazione del concessionario nel rinnovo,soggetta a nuova ed autonoma convenzione, a condizione che siano state rispettate tutte le obbligazioni della convenzione.
- Realizzazione di opere e manufatti. Dovrà essere previsto che la convenzione costituisce titolo abilitativo per la presentazione degli atti e documenti necessari alla realizzazione delle opere e manufatti connessi alla richiesta di occupazione .Specificato che le opere potranno essere realizzate solo ed esclusivamente dopo aver conseguito i necessari atti abilitativi. Un termine non superiore a trenta giorni

dalla stipula della convenzione per la presentazione dei progetti esecutivi necessari, un termine non superiore a due anni per la realizzazione delle opere assentite.

- Proprietà delle opere. Dovrà essere indicato che tutte le opere e manufatti realizzati dal concessionario passeranno in proprietà dell'Amministrazione Comunale automaticamente e senza bisogno di alcun successivo separato atto al momento della scadenza della concessione.
- Manutenzione. Dovranno essere indicati, in conformità alla perizia tutte le attività di manutenzione cui è obbligato il concessionario con distinzione delle attività di manutenzione per i beni che rimarranno in seguito di proprietà dell'Amministrazione, per le restanti aree e quelle eventualmente assunte dall'Amministrazione nell'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2 del comma 1.
- Canone. Dovrà essere indicato il canone annuo dovuto e allegata apposita relazione tecnica dalla quale si evidenzi la determinazione dello stesso. Il canone, annuo, deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno anticipatamente. In fase di prima applicazione, il canone viene rapportato in dodicesimi.
- Prescrizioni. Dovrà essere prevista l'osservanza di specifiche prescrizioni tra cui in ogni caso: obbligo di stipula di polizze assicurative per rischi incendio e R.C. da trasmettere prima della stipula della convenzione ;obbligo di osservanza di tutte le normative connesse ed applicabili all'attività che sarà esercitata sia per l'inizio che per l'esercizio della stessa;
- Decadenza. Dovrà essere previsto oltre la decadenza per le ipotesi previste nel regolamento COSAP, la decadenza per mancato rispetto dei termini di realizzazione delle opere e/o manufatti previsti in convenzione nonché per la mancata apertura dell'attività, nei periodi previsti, che si prolunghi per un periodo superiore a 60 gg .
- Garanzie. Dovranno essere previste apposite garanzie con polizze fidejussorie, assicurative o bancarie, da trasmettere prima della stipula della convenzione a garanzia : dell'esatta esecuzione delle opere di manutenzione/gestione previste da valere per tutta la durata della convenzione; dell'esatta realizzazione nei termini previsti delle opere e/o manufatti previsti.
- Verifiche. Dovrà essere previsto la possibilità di verifiche da parte dell'Amministrazione sul rispetto di tutte le condizioni della convenzione con possibilità di revoca della stessa previo contestazione e contraddittorio.
- Spese. Ogni onere fiscale e conseguente alla stipula della convenzione dovrà essere posto a carico del concessionario.

9. In caso di cessazione dell'attività prima del termine previsto dalla scadenza della concessione, tutte le opere realizzate diverranno automaticamente di proprietà del Comune senza che questi debba riconoscere alcun indennizzo.

10. Subentro. E' ammesso il subentro nella titolarità della convenzione-concessione di un nuovo soggetto alle seguenti condizioni:

11. Il subentro è ammesso alle stesse condizioni, diritti, doveri e finalità della concessione originaria, limitatamente alla durata residua della stessa ed è subordinata

alla preventiva sottoscrizione di nuova convenzione. In caso di subentro il diritto di prelazione di cui al comma precedente lettera f) in ipotesi di rinnovo sarà riconosciuto al subentrante solo nel caso in cui lo stesso possa vantare almeno gli ultimi due anni ininterrotti e continuativi di titolarità della convenzione-concessione.

12. L'Amministrazione potrà, con proprio atto di indirizzo, individuare nell'ambito del proprio patrimonio disponibile, specifiche aree da concedere previo esperimento di gara pubblica, con le modalità di cui al comma precedente. L'atto di indirizzo dovrà contenere indicazioni in ordine:

- Al tipo di attività che potrà essere svolta;
- Modalità di esperimento della gara pubblica;
- Criteri per l'individuazione dei soggetti concessionari e criteri di aggiudicazione;

Art.35 Mercatini stagionali ed occasionali.

Per i mercatini stagionali ed occasionali inseriti nel programma delle manifestazioni cittadine è dovuto un canone forfetario, indipendentemente dal numero dei venditori, di occupazione suolo pubblico suddiviso secondo la zona di effettuazione del mercato. Il canone dovrà essere versato dal gestore/organizzatore o rappresentanza sindacale dell'evento.

Le zone attualmente individuate per tali eventi sono:

~~a)~~ Corso Italia mq 900

~~b)~~ Piazza della Vittoria mq 400

~~c)~~ Via Vittorio Emanuele II mq 1.350

~~d)~~ Nuova Piazza Vittorio Veneto circa mq 2.000

~~e)~~ Piazza Solvay (San Carlo) mq 500

Titolo II. Canone di concessione o autorizzazione

Capo I. Principi generali

Art. 36. Istituzione del canone

1. Il Comune di SAN VINCENZO, avvalendosi della facoltà di cui all'art 3, c. 149, lettera h), della L. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 come modificato dalla legge n.448/98, assoggetta, in sostituzione della tassa, a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 37. Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore, comunque non inferiori a 12, in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

5. Le occupazioni eccedenti i primi mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 20 per cento (20%)

Art. 38. Strutturazione del canone.

1. Il canone è graduato in base a:

a) l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e relativo valore economico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole aree come indicato nell'allegata planimetria.

b) sacrificio imposto alla collettività dalla sottrazione all'uso pubblico;

c) redditività dell'attività svolta in connessione all'occupazione;

d) modalità e caratteristiche dell'occupazione.

2. A tal fine il canone viene determinato a seguito della applicazione (moltiplicazione) al canone base previsto per le singole categorie di zona, della somma dei coefficienti di parametrazione come dalla seguente formula :

Canone Base X (Coeff. 1 + Coeff. 2 + Coeff. 3) con importo arrotondato.

Si specifica che:

Il coefficiente 1 tiene conto dei flussi di utilizzo da parte della collettività;

Il coefficiente 2 tiene conto del beneficio economico che il concessionario può ricavaredall'avere a disposizione un'area esclusiva e/o aggiuntiva a quella nella quale esercita normalmente la sua attività economica;

Il coefficiente 3 distingue le modalità dell'occupazione a seconda che l'occupazione interessi solo parte della giornata; che solo merci, materiali, e quant'altro siano rimossi nell'arco della giornata permanendo però l'occupazione con le strutture; che riguardino, nel caso di pubblici esercizi, occupazioni con strutture chiuse o chiudibili (anche se di fatto non chiuse).

3. Al canone finale come determinato al comma precedente si applicano i criteri di imposizioni di cui al presente regolamento e le riduzioni se dovute.

4. Il valori dei coefficienti sono riportati negli **Allegati "B".**

Art. 39. Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti la prima rata del canone va pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio salvo il caso in cui la concessione cessi in corso d'anno, in tal caso il canone è commisurato in dodicesimi all'effettivo periodo di occupazione dello stesso anno.

2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione delle entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

6. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

7. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

8. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

9. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato ai 50 centesimi superiori.

10. Quando l'importo del canone dovuto risulti uguale o superiore a €. 1000,00, il pagamento potrà essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate.

Art. 40. Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio del Comune .

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

3. La riduzione dei 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia. Si applica un'ulteriore riduzione del 50% quando l'occupazione sia realizzata con ponteggi che consentano il regolare transito pedonale in sicurezza sotto gli stessi per tutta la durata dell'occupazione. Qualora l'occupazione si prolunghi per un tempo superiore ai 60 giorni si applica una ulteriore riduzione del 50% al periodo dal 61° giorno al termine dell'occupazione stessa.

4. In caso di occupazioni temporanee che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuto per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 39, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Le occupazioni temporanee con attrazioni e similari, spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili ecc. godono di una riduzione dell'90%. Per il calcolo del canone relativo agli spettacoli viaggianti, giostre, gonfiabili, attrazioni e similari, viene considerata solo l'area occupata dalle attrezzature relative allo spettacolo (es. tendone circo, biglietteria, ecc.), senza considerare l'area occupata da mezzi di trasporto o veicoli di altro tipo(roulottes, gabbie, ecc.). Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

6. Per le occupazioni realizzate in occasione di sagre, feste paesane, manifestazioni politiche, culturali o sportive, turistiche promozionali o similari a carattere temporaneo e non a fini di lucro, la tariffa è ridotta dell'80% per spazi effettivamente occupati dalle strutture.

7. Si applica una riduzione dell'85% alle bancarelle con concessione stagionale per la vendita al minuto nonché alle occupazioni effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti.

8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Le attività commerciali, titolari di una concessione di suolo pubblico per la realizzazione delle strutture di cui ai precedenti Articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento~~, nel caso di intervento che comporti una spesa documentata superiore ad € 10.000, anche suddivisa su due annualità,~~ usufruiscono della seguente agevolazione tariffaria:

1° Anno ~~– 100%~~ -95% ~~**(nel caso di investimento ripartito su 2 annualità la decorrenza avviene dall'anno successivo a quello in cui si è concretizzato il superamento dei 10.000 euro)**~~

2° Anno - 90%

3° Anno - 80%

4° Anno - 70%

5° Anno - 60%

6° Anno - 50%

a decorrere dal 7° anno la tariffa è applicata per intero.

Per le attività commerciali che realizzeranno gli interventi previsti dal "Masterplan" e dal presente Regolamento entro e non oltre il 30.06.2016, l'agevolazione sopra specificata inizia dall'anno successivo ed anche per il secondo semestre 2016 la tariffa non è dovuta.

Art. 41. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

b) occupazioni promosse da associazioni senza fine di lucro con il patrocinio del Comune di San Vincenzo, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale.

c) Commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;

d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;

e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;

f) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

g) occupazioni per operazioni dì trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore nell'arco della giornata;

h) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;

i) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;

j) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;

k) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;

l) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;

m) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non compresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

n) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

o) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

p) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);

q) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;

r) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda €. 10,00 (dieci).

s) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

w) occupazioni con impianti adibiti ai servizi esclusivamente pubblici nei casi in cui ne sia prevista, nell'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

x) occupazioni di aree cimiteriali;

y) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

z) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;

aa) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.

bb) occupazioni realizzate con teche affisse al muro per l'esposizione di merce delle attività commerciali.

cc) occupazioni con fioriere fornite dall'Amministrazione Comunale per le quali il concessionario del pubblico esercizio si occupa della piantumazione e manutenzione delle essenze arboree;

Art. 42. Occupazioni abusive - Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione (redatto da pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale, ecc.), determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 2 del presente articolo;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata,aumentata del 50%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume di durata non inferiore a 30 giorni, salvo prova contraria ed il potere dell'ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

3. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 2 del comma 1 in misura ridotta ai sensi dell'articolo16 della legge 24 novembre 1981 n. 689,all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso, ovvero il responsabile della gestione del canone.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero realizzata da uno o più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate al punto 3 del comma 1. Tutti gli occupanti abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di regresso- sono obbligati in solido verso l'ente:

a) al pagamento dell'indennità;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

5. Eventuali altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa in misura non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2 e non superiore al doppio della stessa con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della L. 24.11.1981, n. 689.

6. La violazione delle prescrizioni e modalità dettate per l'occupazione ed indicate nell'atto di concessione comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima di €. 50,00 e massima di €. 260,00 in relazione al numero delle violazioni riscontrate.

7. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Art. 43. Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al c. 1.

NORME VARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 44. Occupazioni realizzate per ordine dell'Autorità

1. In caso di ordinanza, emessa dall'Autorità competente, che imponga la chiusura di spazi o aree pubbliche per motivi di sicurezza o salute pubblica, il soggetto responsabile, o proprietario dell'immobile, che ha comportato l'emissione dell'ordinanza è tenuto a pagare il relativo canone di occupazione, in misura corrispondente alla superficie occupata moltiplicata per la tariffa base giornaliera. Tale canone è dovuto anche nel caso che l'occupazione delle aree pubbliche avvenga con provvedimento coattivo per inadempienza del privato.

2. Il responsabile dell'emanazione dell'ordinanza è tenuto ad indicare tale onere nella stessa, precisando la misura del canone dovuto per ogni giorno di occupazione, ed a trasmettere copia della stessa al competente ufficio tributario dell'amministrazione.

Art. 45. Canone delle occupazioni con impianti a rete.

1. Per le occupazioni con impianti a rete il canone è determinato forfettariamente sulla base di €. 0,77 per ciascun utente, e, non può in nessun caso essere inferiore ad annue €. 520,00 (cinquecentoventi).

2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata. Il Comune ha facoltà di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, effettuare controlli nel territorio comunale.

3. La medesima misura minima di annue €. 520,00 (cinquecentoventi) è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e vanno pagati in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno sul conto corrente postale intestato all'Ente indicando nella causale il riferimento all'art. 63 del D.lgs 446/97.

Art. 46. Concessioni in corso – Obbligo di adeguamento

1. Le concessioni e le autorizzazioni della Zona A, esterne all'A.P.U., rilasciate ed in vigore anteriormente al all'1/1/2016, relativamente alla durata, restano valide sino alla scadenza, comunque non oltre il 31/12/2019, relativamente all'importo del canone le stesse sono riparametrate in rapporto ai canoni di concessione previsti dal presente regolamento per la stessa fattispecie di occupazione.

Alla scadenza e comunque entro la data sopraindicata dovranno adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

Le Concessioni all'interno dell'A.P.U. dovranno essere adeguate al presente Regolamento entro e non oltre il 31.03.2017

alle date sopra indicate le concessioni di suolo pubblico della Zona A sono automaticamente decadute, e le aree dovranno essere lasciate libere o, esternamente all'A.P.U. presentate le nuove richieste conformemente al presente Regolamento.

2. Le concessioni ed autorizzazioni di cui al comma 1 sono sottoposte a verifica d'ufficio in contraddittorio col concessionario al fine di verificarne la compatibilità con le norme del presente regolamento e l'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti di revoca , rinnovo, conguaglio, nuove condizioni.

3. E' comunque fatta salva possibilità per il concessionario di rinunciare all'occupazione.

Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 47. Canoni per le occupazioni permanenti

Vedi allegati "B"

Art. 48. Tariffe occupazioni temporanee

Vedi allegati "B"

Art. 49. Modifiche delle tariffe e del canone

1. Le tariffe indicate nel presente regolamento, Allegati "B" , possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale o con Provvedimento del Sindaco, in sostituzione di quelle indicate, senza necessità di seguire la procedura prevista per le variazioni agli atti regolamentari.

Capo III. Prescrizioni finali

Art. 50. Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 51. Norma Transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore dovranno essere adeguate alle nuove norme. A tale proposito verranno comunicate a tutti i concessionari le modifiche da apportarsi alle concessioni in essere entro il 31.12.2016.

Le tariffe saranno adeguate con successivo adeguamento della giunta a partire dal 01/01/2017.

Articolo 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore _____ e sostituisce ed annulla ogni norma o disposizione precedente in materia di concessioni, autorizzazioni per l'occupazione a qualsiasi titolo di aree pubbliche da parte dei privati.

Allegato "A": Individuazione delle aree comprese nelle varie Categorie

ELENCO DELLE AREE COMPRESE NELLE CATEGORIE 1^ – 2^ e 3^ AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI RELATIVI CANONI COSAP del Comune di San Vincenzo

CATEGORIA 1^:

Area pedonale comprese Piazza della Vittoria, Piazza Mischi, Via Alliata, Vicolo Serristori, Via Trieste, Via della Stazione e Piazza Umberto I,Via Alliata, Vicolo Serristori, Via della Stazione, Via Trieste, Piazza Umberto I, Piazza della Vittoria, Via Vittorio Emanuele II (da Piazza Umberto I a Via Trento), Via Vittorio Emanuele II (da Via Trento a Viale Serristori), Piazza Vittorio Veneto.Viale Marconi, Via Capraia, Via Asilo, Corso Italia, Piazza della Guardia Costiera.

CATEGORIA 2^:

Via Abruzzo, Via Basilicata, Largo Berlese, Piazza Buozzi, Via Calabria, Via Campania, Via Capodoglio, Via Cardellino, Via Cavalleggeri, Via Colombo, Via Corallo, Via Costa, Via Elba, Via Emilia Romagna, Via Etruria, Via Friuli, Via Faro, Via Garibaldi, Via Gorgona, Piazza Gramsci, Via Giglio, Via Indipendenza, Vicolo Lazio, Largo Libertà, Via Liguria, Via Lombardia, Via Lucania, Via Marche, Via Medusa, Via Meloria, Via Molise, Via Montecristo, Via Murena, Via Ondina, Via Orata, Via Palombo, Via Passaggino, Via Perla, Via Pianosa, Via Piemonte, Via Pineta, Via Principessa fino all'altezza del fosso Botro ai Marmi, Via Puglia, Via Repubblica, Via S. Francesco, Via Sardegna, Viale Serristori, Via Sicilia, Via Sirena, Piazza Sole, Via Squalo, Via Storione, Largo Sud, Via Tirreno, Via Torre, Vicolo Toscana, Via Trento, Via Tridentina,Via Triglia,Via Umbria, Via Valle d'Aosta, Via Veneto,

CATEGORIA 3^: (residuale):

Tutte le aree ad est della rete ferroviaria e/o non comprese nelle categorie 1^ e 2^.